

REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1 – ORGANI COLLEGIALI OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1 Il presente regolamento si applica alle elezioni del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione.

2 Il Comitato Direttivo, costituito da 7 membri, viene eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, i Membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni (art. 8 dello Statuto).

3 Il Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da 3 membri, viene eletto dall'Assemblea con votazione a scrutinio segreto, i Membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limitazioni (art. 11 dello Statuto).

Art. 2 - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

1 L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati, aventi diritto di voto singolo.

2 Sono elettori tutti e soltanto gli Associati (vale a dire soci ordinari, soci benemeriti, soci onorari) dell'UIT.

3 Sono eleggibili tutti e soltanto gli Associati (vale a dire soci ordinari, soci benemeriti, soci onorari) dell'UIT che presentano la propria candidatura in accordo alle modalità specificate al comma 1 dell'art. 3.

4 È ammesso il voto per delega scritta, con limitazione di numero 3 (tre) deleghe allo stesso Socio (art. 8 dello Statuto).

5 In prima convocazione l'Assemblea è valida quando sia presente e rappresentata la maggioranza dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E NORME DI VOTO

1 Le candidature possono essere presentate mediante comunicazione scritta al Presidente oppure possono essere manifestate direttamente all'Assemblea prima dell'inizio della votazione. È consentito ad un socio di proporre la candidatura di un altro socio, fatta salva l'accettazione da parte dell'interessato. Le candidature non presentate nel rispetto del presente comma non sono ammesse. Il Presidente informerà l'Assemblea dell'elenco dei candidati prima dell'inizio della votazione.

2 Il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore per l'elezione del Comitato Direttivo è fissato in 4 (quattro) preferenze. Resta salva la possibilità per l'elettore di esprimere un numero minore di preferenze.

3 Il numero massimo di preferenze esprimibili da ciascun elettore per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti è fissato in 2 (due) preferenze. Resta salva la possibilità per l'elettore di esprimere un numero minore di preferenze.

4 Ciascun elettore ha a disposizione, per l'espressione del voto, due schede di colore diverso, per l'elezione del Comitato Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, rispettivamente, distribuite e timbrate dalla Segreteria UIT agli aventi diritto al voto e delegati. Ciascuna scheda avrà indicato in numeri cardinali su righe successive il numero di preferenze massimo esprimibile.

Art. 4 – SCRUTINIO DEI VOTI

1 La Commissione Elettorale è composta di almeno tre persone di cui almeno due Soci per ogni votazione, approvati dall'Assemblea prima della votazione, su proposta del Comitato Direttivo. La Commissione elegge al suo interno un presidente ed un segretario, ed i rimanenti membri assumono il ruolo di scrutatori.

2 Lo scrutinio è pubblico.

3 Sono dichiarate nulle le schede che:

- non sono fornite dalla Segreteria UIT e non sono munite di timbro UIT
- recano segni o alterazioni che manifestino inequivocabilmente la volontà, da parte dell'elettore, di far riconoscere il proprio voto

4 Sono dichiarate nulle le preferenze espresse a soci che non hanno presentato formalmente la propria candidatura in accordo alle modalità riportate al comma 1 dell'articolo 3. Sono dichiarate altresì nulle le preferenze che non consentono la identificazione certa del candidato prescelto, quelle espresse per nominativi di persone non eleggibili, ed infine quelle in eccedenza al numero consentito, prendendo per valido l'ordine numerico riportato sulla scheda.

5 Le dichiarazioni di nullità espresse dalla commissione elettorale sono inappellabili.

6 Sono dichiarate bianche le schede che non riportano alcuna indicazione di voto.

Art. 5 – RISULTATO DELL'ELEZIONE E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

1 Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino al completamento della capienza di sette membri per il Comitato Direttivo e di tre membri per il Collegio dei Revisori dei Conti. In caso di parità di voti, viene nominato il più anziano d'età.

2 La proclamazione degli eletti viene fatta dal Presidente al termine dell'Assemblea, e comunque prima della conclusione del Congresso Nazionale. L'esito delle votazioni è pubblicato sul Bollettino UIT e sul sito internet dell'Associazione.

Art. 6 - SOSTITUZIONI

1 L'eventuale sostituzione di un Membro del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti verrà fatta con il primo dei non eletti in base alla lista dei voti riportati nell'Assemblea in cui il Comitato o il Collegio é stato eletto.

Art. 7 - NORME FINALI

1 Nel caso si verificano contenziosi riguardo a eventi e procedure non previste dal presente regolamento, il Comitato Direttivo in carica, sentite le parti, si riunisce immediatamente e delibera in merito. La deliberazione è inappellabile e viene allegata al regolamento a futura memoria.

23 giugno 2009